

Qualora nel quinquennio venisse a mancare uno dei Revisori, per dimissioni o impedimento, gli altri due integreranno il Collegio nominando per cooptazione un altro revisore.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni consultive ed ispettive sulla Gestione amministrativa della Lega e ne riferisce al Presidente Nazionale, al Consiglio Nazionale, nonché, annualmente, all'Assemblea Ordinaria, con relazione scritta.

Il Collegio è tenuto a curare il libro delle sue adunanze.

#### ARTICOLO 20°

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e scelti tra persone che siano Soci della Lega almeno da tre anni e che abbiano un'età non inferiore ai 40 anni.

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La Carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

I Probiviri eleggono nel loro seno il Presidente.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, salva l'unanimità per il deferimento del Presidente Nazionale.

Ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, al Collegio dei Probiviri, investito della questione, competono le più ampie facoltà istruttorie. Il Collegio è tenuto a curare il libro delle sue adunanze.

#### TITOLO IV - DELLE SEZIONI

#### ARTICOLO 21°

(Costituzione delle Sezioni)

Oltre a quelle attualmente esistenti, possono essere costituite dal Presidente Nazionale nuove Sezioni, quando ne facciano richiesta almeno trenta sottoscrittori.

Il Presidente Nazionale, chiede la successiva ratifica del Consiglio Nazionale. Per particolari esigenze territoriali, amministrative ed ambientali, il Presidente Sezionale, nell'ambito territoriale della propria Sezione, può creare delegazioni periferiche con autonomia operativa, intesa come possibilità di gestire rifugi ed assumere iniziative locali in conformità ai programmi delle Sezioni.

La delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente Sezionale con mandato revocabile.

Della creazione e dello scioglimento della Delegazione, nonché della nomina o sostituzione del Delegato, il Presidente Sezionale è tenuto ad informare, entro 10 giorni, il Consiglio Nazionale.

La Sezione ha sede in locali autonomi o, quanto meno presso il rifugio; è possibilmente dotata di recapito telefonico, con inserzione sull'elenco degli abbonati, con la seguente dicitura:

"Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane Sezione di

#### ARTICOLO 22°

(Autonomia finanziaria ed amministrativa delle Sezioni)

Le Sezioni si autogovernano ed hanno autonomia finanziaria ed amministrativa, nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Possono costituire patrimonio sezionale i beni mobili registrati in dotazione alla Sezione.

Le Sezioni sono prive di personalità giuridica.

Casi eccezionali e di forza maggiore potranno essere sottoposti al Consiglio Nazionale. Le Sezioni sono tenute, nel rispetto dello Statuto Sociale, ad uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale, nonché alle prescrizioni ed istruzioni del Presidente Nazionale. Accordi o convenzioni con enti pubblici dovranno essere